

Colpa Medica: il termine di prescrizione a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 / 2017

In tema di responsabilità medico-sanitario, la Legge nr. 24/2017, c.d. "**Gelli – Bianco**" (in vigore a partire dal 1 aprile 2017) ha portato una serie di novità, investendo – di risultato – la disciplina dei tempi di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno patito dal paziente.

La precitata normativa ha introdotto il c.d. "*doppio binario*" della responsabilità civile sancendo –una volta per tutte– una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria (sia essa pubblica che privata) e, di contro, prevedendo in capo al professionista responsabile dell'intervento e/o della terapia somministrata una responsabilità di tipo aquiliana.

In particolare, tale distinzione ha prodotto effetti sia sulla diversa ripartizione dell'onere probatorio, che in materia di termini prescrizionali.

È d'uopo rammentare che per "responsabilità medica" si intende il verificarsi di un nesso di causalità tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell'operatore sanitario in concomitanza, o meno, con le inefficienze e le carenze della struttura sanitaria ove il professionista eserciti.

Sicché, è evidente che colui che intenda esercitare un'azione diretta al ristoro dei danni patiti, a seconda della controparte adita (medico e/o struttura sanitaria), incontrerà oneri e restrizioni specifiche.

In sintesi, è possibile esaminare le principali novità apportate dal legislatore:

- **Responsabilità Contrattuale della struttura sanitaria (pubblica o privata):**

In caso di azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria, il danneggiato dovrà esercitarla nel termine prescrizionale di dieci anni. Invero, in tale circostanza, essendosi instaurato un rapporto di tipo contrattuale tra le parti (paziente e struttura), l'onere della prova sarà in capo al soggetto inadempiente il quale, nel corso dell'eventuale giudizio, dovrà dimostrare di aver posto in essere tutte le doverose cautele all'intento di evitare il danno patito dal danneggiato.

Ad onor del vero la summenzionata questione è sottoposta a dibattito giurisprudenziale e, pertanto, appare utile argomentare l'azione risarcitoria fornendo elementi idonei a dimostrare, in ogni caso, il nesso di causalità tra danno ed evento.

- **Responsabilità aquiliana del sanitario:**

Diverso, invece, è il termine prescrizione nel caso di azione risarcitoria per i danni prodotti dall'errata opera professionale prestata dal sanitario giacché, in tal caso, il diritto in questione si estingue per prescrizione con il decorso di cinque anni dal verificarsi dell'evento lesivo. In ogni caso, a differenza di quanto illustrato nel paragrafo precedente, il danneggiato dovrà necessariamente comprovare il nesso di causalità tra la lesione patita e "l'errore del medico". L'onere della prova sarà sempre a carico del danneggiato.

Con l'entrata in vigore della riforma Gelli – Bianco, un dubbio è sorto spontaneo: per gli eventi dannosi verificatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della norma (01 aprile 2017), il riferimento normativo sarà sempre quello attualmente vigente?

A tal riguardo, la Suprema Corte ha sancito il principio della irretroattività della Legge Gelli – Bianco, sicché per le azioni aventi ad oggetto eventi dannosi verificatisi in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, si dovranno applicare le disposizioni di cui alla Legge Balduzzi ex L. n. 189/2012 (Cass. Civ. III Sez. sent. n. 28994/2019).

Giuseppe Squicciarini

Associate Legal in Lab

Sede di Bari